

8. Commissione giuridica (JURI)

L'istituzione di norme minime per la tutela delle vittime di reato

- A. Prendendo atto con premura della difficoltà della vittima di reato a reintegrarsi nella società a causa dei traumi psicologici e fisici post-reato;
- B. Allarmato dalla scarsa divulgazione dell'insieme delle norme penali, di cui ogni cittadino deve essere a conoscenza, anche a causa della mancata disponibilità di traduzioni in alcune lingue comunitarie;
- C. Notando le difficoltà relazionali che spesso intercorrono tra le vittime e chi dovrebbe essere incaricato ad assisterle e a fornirgli assistenza;
- D. Accogliendo con soddisfazione le prerogative del progetto europeo "Dafne", ma notando anche la limitazione delle categorie di persone tutelate;
- E. Riconoscendo l'effettiva validità dei provvedimenti adottati dal Programma di Stoccolma in merito al fenomeno di seconda vittimizzazione, ma notando che è possibile individuare altri ambiti di intervento;
- F. Considerando le differenti legislazioni in materia penale di ogni stato membro dell'UE e constatando quindi i diversi sistemi di tutela per le vittime di reato;
- G. Osservando la difficoltà nel riconoscere e perseguire abusi d'ufficio che si verificano soprattutto in luogo di interrogatori;
- H. Consapevole delle palesi difficoltà di interlocuzione tra UE e paesi terzi a causa di divergenti legislazioni in materia penale su cui l'UE non può intervenire, per il principio di sovranità di ogni stato;

Il Model European Parliament:

- 1. Richiede un programma, facoltativo e gratuito, di protezione e assistenza psicologica e fisica, (prima, durante e dopo il processo), fino alla completa reintegrazione sociale della vittima.
- 2. Suggerisce la diffusione e la traduzione del Libro Verde in tutti i Paesi Membri, assicurandone la reperibilità anche online sui siti ufficiali dell'UE.
- 3. Propone di rendere il linguaggio giuridico più comprensibile, incrementando l'accessibilità degli atti giuridici europei, aumentandone quindi la diffusione.
- 4. Caldeggia l'istituzione e il miglioramento di corsi europei di aggiornamento per tutti i soggetti adibiti a confrontarsi con le vittime di reato e a fornirgli assistenza.
- 5. Esorta l'estensione dell'assistenza ad un'ulteriore classe di vittime di reato, sostenendo il continuo rinnovamento del progetto europeo "Dafne".
- 6. Invita gli Stati Membri a rispettare il principio della ragionevole durata del processo, al fine di evitare il prolungamento della sofferenza psicologica della vittima e garantire il principio di certezza del diritto.
- 7. Richiama l'attenzione sui sistemi di tutela per le vittime dei reati già previsti dal programma di Stoccolma e propone di evidenziare l'importanza di ulteriori reati, quali ad esempio quelli relativi alla criminalità organizzata, non riconosciuti in tutti gli Stati membri.
- 8. Auspica, nell'ottica dei principi contenuti nei trattati di Maastricht e di Lisbona, la creazione di norme giuridiche basilari, in materia penale, comuni a tutti gli Stati Membri, al fine di garantire la medesima tutela per tutte le vittime, riconoscendo ovunque le stesse fattispecie di reato, comportando dunque una maggiore fiducia nel sistema giudiziario.
- 9. Ribadendo quanto già stabilito da alcune legislazioni riguardo la verbalizzazione di pratiche come interrogatori e perquisizioni, per garantire l'impugnabilità giuridica dell'atto:
 - i) Approva che l'abuso d'ufficio sia considerato perseguibile negli stessi modi e forme in tutti i Paesi Membri.
 - ii) Istituisce l'OCAU*, organo che controlli le attività dei singoli stati con lo scopo di garantire, tramite ispezioni improvvise, il regolare svolgimento delle pratiche investigative, in modo da prevenire il reato o tutelare eventuali vittime.
- 10. Incoraggia la cooperazione tra UE e ONU, affinché, tramite la risoluzione delle Nazioni Unite, si stabiliscano principi comuni in materia penale.
- 11. Incarica il suo Presidente di trasmettere la presente Risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

*Organo Contrasto Abusi Ufficio